

Class. 6.3

Fascicolo 2016.4.43.81

Spettabile

COMUNE DI ANZANO DEL PARCO PIAZZA
MUNICIPIO N.1 22040 ANZANO DEL PARCO (CO)
Email: anzanodelparco@pec.regione.lombardia.it

**Oggetto : richiesta parere sul Piano Regolatore Cimiteriale - Comune di Anzano del Parco
– Parere ex art. 6 del RR 6/2004.**

In data 23 settembre 2016 la scrivente Agenzia ha ricevuto da parte del Comune di Anzano del Parco la richiesta di parere di competenza (prot. 0005826 cat. 6 cl.1 del 22/09/2016) in merito alla proposta di Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

Attualmente il Comune di Anzano del Parco non è dotato del Piano Cimiteriale, che i Comuni sono tenuti a redigere, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del R.R. n. 6/2004 per i cimiteri esistenti, per gli ampliamenti di questi ultimi e per i cimiteri di nuova realizzazione.

Nel Comune è presente un solo cimitero per il quale è stato presentato il piano cimiteriale, la cui relazione illustra gli elaborati grafici che rappresentano l'analisi riprodotte lo stato di fatto e sulla base della quale è stato redatto il progetto.

Si ricorda che, qualora si intendesse ampliare il cimitero comunale, per permettere l'espressione del parere ambientale di competenza, in fase progettuale il Comune dovrà produrre a questa Agenzia la documentazione di cui al punto 2 lettera a) e b) dell'allegato 1 al R.R. 6/2004 e s.m.i..

Piano cimiteriale

Allegati alla domanda di richiesta di parere, sono presenti una serie di elaborati suddivisi in tre categorie: analisi dello stato di fatto, progetto e variante urbanistica costituiti da tavole e relazioni.

Di seguito verranno espresse alcune osservazioni derivate dall'analisi della documentazione messa a disposizione.

La relazione illustrativa ha analizzato la situazione relativa allo stato di fatto del cimitero comunale basandosi su puntuali rilievi sul posto atti a verificare la situazione esistente, ed effettuando una ricerca cartacea presso l'archivio comunale al fine di produrre il quadro di riferimento riportante la situazione di occupazione delle tumulazioni, secondo le diverse tipologie.

Gli elaborati grafici riportano la situazione dei servizi cimiteriali, l'ubicazione delle tombe a giardino, dei manufatti contenti i loculi, gli ossari oltre che i servizi cimiteriali presenti; in particolare dalla tavola 3 è possibile verificare che allo stato di fatto sono presenti: un bagno, che con piccole modifiche potrà essere fruibile anche da utenti diversamente abili, un deposito/ripostiglio, una camera mortuaria, una cappella per la celebrazione della santa Messa, punti di erogazione acqua, un punto di raccolta rifiuti, punti di raccolta verde/umido, inoltre il cimitero è dotato di un posteggio nella parte antistante al triplo ingresso, di cui solo quello più ad ovest permette l'accesso all'interno della struttura del carro funebre.

La fruizione del cimitero da parte di utenti diversamente abili è per la maggior parte limitata dalla presenza di percorsi con pavimentazione non idonea, rendendo critico il raggiungimento di alcuni punti del cimitero.

Non è stata rilevata, a livello grafico, né nulla viene detto circa la presenza di un cinerario e di un ossario comune, del giardino delle rimembranze, di uno spogliatoio e servizio igienico per i dipendenti.

Non viene indicato quali sono i recapiti dei servizi igienici e la modalità di smaltimento delle acque meteoriche.

Per la verifica dell'andamento della mortalità nel territorio comunale, rispetto al bacino d'utenza del singolo cimitero, si è provveduto ad uno sviluppo dei dati relativamente ai morti ed ai nati degli ultimi 10 anni.

In base all'articolo 6, comma 1, il piano cimiteriale è stato redatto al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione del piano stesso. Il calcolo delle probabili necessità future è stato condotto basandosi sulle tipologie di sepoltura maggiormente richieste dalla popolazione negli ultimi 10 anni; si rileva che nella conduzione dei calcoli siano stati fatti alcuni errori:

- la richiesta media, annua, negli ultimi 10 anni è di 14 sepolture (non 11),
- la previsione della capacità futura corrispondente alla media degli ultimi dieci anni può essere maggiorata del 50% solo per il numero di fosse dedicate all'inumazione (Articolo 6, comma 6 R.R. 6/2004) mentre nell'impianto cimiteriale è stato previsto l'incremento per i loculi e gli ossari,
- conseguentemente la capienza delle "tombe a giardino" è sottostimata mentre risulta sovrastimata la necessità di loculi ed ossari.

Sulla base della ricognizione effettuata dei posti salma esistenti suddivisi nelle varie tipologie presenti (verifica dimensionale), il cimitero risulta carente di posti salma in cappelle private e in fosse per l'inumazione, rimangono ampiamente disponibili gli ossari e inadeguato il numero di loculi liberi per la tumulazione (sebbene il calcolo corretto porti a stimare una richiesta

inferiore rispetto a quella fatta nella proposta di Piano).

Pertanto dovrà essere trovata una strategia accessoria a quella già proposta della riesumazione a scadenza delle concessioni per adeguare il numero delle presunte richieste delle “tombe giardino” (180, non 120, a fronte dei posti liberantesi pari a 146) e dovrà essere ridotto il numero di loculi nei due manufatti previsti da edificare nell’area ad ovest del cimitero (comunque già previste da realizzare gradualmente secondo le future esigenze qualora non sopperite con la naturale scadenza delle concessioni).

La relazione è stata corredata da un progetto dell’impianto cimiteriale che prevede la realizzazione di nuovi manufatti (loculi) adeguati a rispondere al dimensionamento del piano per i prossimi 20 anni oltre l’adeguamento dei manufatti esistenti, al fine di dotare la struttura cimiteriale di servizi igienici idonei.

Come precedentemente rilevato si sottolinea la necessità di rivedere il numero dei loculi, e di conseguenza la dimensione dei manufatti, e si evidenzia che gli stessi, in toto, e non solo in parte, debbano essere realizzati ai sensi dell’art.6 comma 5 lett. d) e Allegato 2 del Regolamento regionale, perché la tipologia areata permette i processi di mineralizzazione ed abbate i tempi delle concessioni dai 20 anni dei loculi classici ai 10 anni previsti per tale soluzione.

Si ritiene che già in questa fase dovesse essere individuata una soluzione definitiva all’ubicazione dell’ossario comune, previsto dall’Articolo 10 del R.R., ora provvisoriamente destinato ad essere ospitato in un loculo, peraltro non conteggiato nel dimensionamento delle disponibilità.

È stata localizzata un’area da destinare alla “dispersione delle ceneri” nello spazio prativo posto in adiacenza al campo 6.

A tal proposito si rileva che nella programmazione degli interventi futuri non si è tenuto conto degli indirizzi regionali, di cui all’art.75 comma 2 della L.R.33/2009, secondo i quali “.... ogni comune, nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei venti anni successivi...con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull’ambiente e cioè l’inumazione e la cremazione.”.

Zona di rispetto cimiteriale

I fabbricati che ricadono all’interno dell’attuale fascia di rispetto cimiteriale, così come definita dalla vigente strumentazione urbanistica P.G.T. e nel precedente P.R.G., rilevano la presenza di residenze, manufatti accessori/tettoie, edifici funzionali al centro sportivo, ed una cabina di distribuzione gas. Nell’ambito della fascia di rispetto non vi è la presenza di punti di captazione dell’acqua potabile e relative zone di rispetto.

Nella Relazione illustrativa si dichiara che la fascia di rispetto del cimitero di Anzano è stata oggetto di apposito atto autorizzativo da parte dell’ASL. La fascia di rispetto esistente ha una forma irregolare con distanze diverse in relazione ai lati di perimetrazione: si rileva che rispetto al lato nord/ovest la distanza è di 43,38 metri. A tal riguardo si evidenzia che per legge (comma

4, Articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.L.S.) approvato con Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265 - testo modificato dall'articolo 28 della Legge n. 166/2002) la fascia di rispetto sia retraibile non oltre il limite di 50 metri.

Nell'ambito della stesura del presente piano cimiteriale è stata effettuata la ricostruzione geometrica della determinazione della fascia di rispetto del cimitero comunale, in riduzione sul lato sud- est, a 50,00 metri, (rappresentata in Tav. 5 insieme alla delimitazione della fascia di rispetto esistente).

Si evidenzia che, seppur allo stato attuale non vi siano esigenze di ampliamento dell'area cimiteriale, "il consiglio comunale possa approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari." (comma 4, Articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.L.S.) approvato con Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265 - testo modificato dall'articolo 28 della Legge n. 166/2002); si ritiene pertanto che la fascia di rispetto possa essere ridotta solo qualora ricorrano una o entrambe le condizioni sopra riportate.

Dall'esame della documentazione trasmessa e per quanto di competenza si rimanda a quanto evidenziato nelle osservazioni e si rinvia all'approvazione del Piano Cimiteriale da parte del Comune con le seguenti prescrizioni:

- deve essere rivista la stima della richiesta futura effettuando il calcolo correttamente sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di quanto suggerito a livello normativo;
- il progetto dei nuovi loculi dovrà fare riferimento a quanto previsto dall'allegato 2 al RR 6/2004 e s.m.i, e la modulazione di loculi aerati ai sensi dell'art.6 comma 5 lett. d) del medesimo regolamento;
- dovrà essere realizzato quanto prima il giardino delle rimembranze, il cinerario e l'ossario comune, trovando lo spazio all'interno del perimetro esistente;
- il piano cimiteriale dovrà prevedere l'adeguamento entro il 2024 a quanto previsto dall'art.16 comma 4 del R.R. 6/2004 e smi: "...Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro".

- la modalità di smaltimento delle acque provenienti dai depositi mortuari e dai servizi igienici sia esistenti che futuri dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di acque reflue; analogamente si dovrà provvedere in relazione all'allontanamento delle acque meteoriche;
- i rifiuti cimiteriali dovranno essere gestiti conformemente alla normativa vigente; si ricorda in particolare che, per quanto concerne i rifiuti da esumazione e tumulazione nonché altre tipologie di rifiuti cimiteriali, l'art.227 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rimanda alle specifiche disposizioni del D.P.R. 254/2003.

Infine, si invita l'Amministrazione comunale ad orientare l'organizzazione e la gestione del cimitero alla finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente e cioè l'inumazione e la cremazione, secondo quanto previsto dalla L.R.33/2009, nonché alla verifica della durata delle concessioni ed eventuale rimodulazione delle tempistiche previste, al fine di permettere un migliore utilizzo degli spazi esistenti.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Elisa Nava

Allegati:

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Arianna Castiglioni

Verificato: Dott. Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Dott. Fabio Carella

